

"ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO PER L'EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI GUIDA AL PERSONALE ADDETTO CON PROVVEDIMENTO FORMALE ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE".

In data, presso l'Università del	Salento, la Delegazione di parte pubblica
abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:	
Prof.ssa Bianca Maria Cavaliere – Delegato del Rettore:	
Dott. Emilio Miccolis – Direttore Amministrativo:	
e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed	alla stipula dei contratti collettivi integrativi e
composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:	
<u>R.S.U.</u> :	Organizzazioni Sindacali di Categoria
Sig. Chezzi Alberto:	FLC-CGIL:
Dott. Filieri Pietro Tommaso:	CISL/Università:
Ing. Guerrieri Antonio:	Fed.ne CONFSAL/SNALS-Università
Sig. Leanza Angelo	CISAPUNI:
Dott. Lucarella Francesco:	UIL/PAUR:
Dott. Martina Bruno:	RdB/CUB – P.I. – settore Università
Sig.ra Mercuri Angela:	
Dott.ssa Presicce Stefania:	
Sig. Taccarelli Giuseppe:	

PREMESSA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università, sottoscritto in data 16/10/2008;

VISTO l' "Accordo integrativo stralcio per l'erogazione dell'indennità di guida al personale addetto con provvedimento formale alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione", sottoscritto in data 05/06/2009 dalle delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa con il quale è stata istituita nell'Università del Salento, a decorrere dall'anno 2009, una specifica



indennità mensile, da attribuire al personale addetto in modo esclusivo o occasionale, in base ad un provvedimento formale, alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione per le esigenze del servizio di rappresentanza, finalizzata a remunerare la richiesta di disponibilità costante a supporto dell'Amministrazione nonché il disagio collegato alla guida;

VISTA l'Ipotesi di "Accordo Integrativo Stralcio per l'erogazione dell'indennità di guida al personale addetto con provvedimento formale alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione", siglata il 21/04/2010 dalle delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva integrativa, con la quale è stata istituita nell'Università del Salento, a decorrere dall'anno 2009, una ulteriore specifica indennità mensile, da attribuire al personale addetto, in base ad un provvedimento formale, alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione, per le esigenze esclusive dei servizi postali e di trasporto, finalizzata a remunerare le situazioni di disagio delle unità di personale che eseguono mansioni di autista con svolgimento dei predetti relativi servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 115 in data 27/04/2010 con la quale la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' "Accordo Collettivo Integrativo Stralcio per l'erogazione dell'indennità di guida al personale addetto con provvedimento formale alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione", nel testo concordato dalle Delegazioni trattanti in data 21/04/2010, per il finanziamento del quale è stata approvata, con il medesimo provvedimento, la spesa di €21.000,00#, oltre gli oneri a carico dell'Ente, d cui 4680,00#, oltre gli oneri a carico dell'Ente, a valere sulle risorse del "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", relativo all'anno 2009, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 29.12.2008 ed €16.320,00#, oltre gli oneri a carico dell'Ente, a valere sulle risorse del "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", relativo all'anno 2010, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 11.12.2009. La predetta spesa sarà suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione del numero di unità in possesso dei requisiti per la fruizione delle indennità di cui trattasi;

sottoscrivono il seguente

"ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO PER L'EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI GUIDA AL PERSONALE ADDETTO CON PROVVEDIMENTO FORMALE ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE".

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono dirette ad istituire e regolamentare specifiche indennità mensili, erogabili in favore del personale addetto, in base ad un provvedimento formale, alla guida di automezzi di proprietà dell'Amministrazione.



Le predette indennità sono finalizzate a remunerare la costante disponibilità, a supporto dell'Amministrazione, richiesta al suddetto personale nonché il disagio collegato alla guida.

Art. 2 – TIPOLOGIE INDENNITA' DI GUIDA

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. c) del CCNL 16.10.2008, sono istituite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in favore del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, addetto, in base ad un provvedimento formale, alla conduzione delle autovetture di proprietà dell'Università del Salento, le seguenti indennità accessorie:

- a) indennità di guida per i servizi esclusivi di rappresentanza in favore degli autisti addetti in via esclusiva alla citata tipologia di servizi;
- b) indennità di guida per i servizi occasionali di rappresentanza in favore degli autisti addetti, in via occasionale, alla predetta tipologia di servizi;
- c) indennità di guida per gli esclusivi servizi postali e di trasporto in favore degli autisti addetti alla predetta tipologia di servizi.

Tali emolumenti sostituiscono l'indennità di guida chilometrica erogata in proporzione al numero dei Km percorsi, come disciplinata dall'art. 2, lett. c) del Contratto collettivo integrativo per la utilizzazione del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale – anno 2006, sottoscritto l'11 aprile 2008.

Nel caso in cui un dipendente sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo delle indennità è proporzionato alla percentuale della prestazione lavorativa resa.

Dal compenso spettante a ciascun dipendente sarà detratta l'eventuale quota parte relativa al numero di giorni di assenza giustificata per i quali non è prevista alcuna retribuzione, nonché la quota parte relativa a tutti gli altri casi di assenza per i quali le norme di legge e contrattuali prevedono la decurtazione proporzionale del trattamento accessorio.

Art. 3 – INDENNITA' DI GUIDA PER I SERVIZI ESCLUSIVI DI RAPPRESENTANZA.

L'indennità di guida per i servizi esclusivi di rappresentanza, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad €280,00, è istituita al fine di remunerare il continuo stato di disagio delle unità lavorative, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari e addette alla guida degli



automezzi utilizzati per funzioni di rappresentanza prevalentemente del Rettore e del Direttore Amministrativo.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

Art.4- INDENNITA' DI GUIDA PER I SERVIZI OCCASIONALI DI RAPPRESENTANZA

L'indennità di guida per i servizi occasionali di rappresentanza, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad €180,00, è istituita al fine di remunerare lo stato di disagio delle unità di personale, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari, che eseguono mansioni di autista con svolgimento occasionale di servizio di rappresentanza, fuori dal circuito urbano.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

ART. 5 – INDENNITÀ DI GUIDA PER I SERVIZI POSTALI E DI TRASPORTO.

L'indennità di guida per i servizi postali e di trasporto, determinata in un importo lordo mensile unitario pari ad €130,00, è istituita al fine di remunerare le situazioni di disagio delle unità di personale, in servizio presso la Ripartizione Affari Finanziari, che eseguono mansioni di autista con svolgimento dei servizi postali e di trasporto.

Il suddetto emolumento è attribuito per dodici mensilità ed è erogato con cadenza mensile.

Art. 6 – DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Le risorse necessarie per il finanziamento delle indennità accessorie di guida di cui al precedente art. 2 del presente Accordo graveranno sul "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" ex art. 87 del CCNL 16.10.2008, relativo a ciascun anno di competenza, fatte salve le risorse dello stesso Fondo destinate alle finalità di cui all'art. 88, comma 2, lett. e) del citato CCNL.